

TAR Roma, Sezione III quater - Sentenza 24/11/2008 n. 10565
d.lgs 163/06 Articoli 64 - Codici 64.1

L'enfasi, forse eccessiva sulla natura di *lex specialis* del bando di gara, non può far concludere che l'interpretazione delle relative clausole possa prescindere dalla vincolatività diretta dalle altre norme ancorché non espressamente richiamate. Nell'ordinamento contemporaneo l'ambito proprio del bando degli atti di gara può essere individuato in relazione: a funzioni meramente integrative delle disposizioni di legge: per quelle parti del procedimento di gara che le stesse norme lasciano alla libera discrezionalità della stazione appaltante (quelle che un grande maestro chiamava le "aree bianche" lasciate dalla legge); a prescrizioni comunque dirette a disciplinare quegli aspetti di dettaglio del futuro assetto del contratto che attengono alla prestazione, alle sue modalità esecutive, alle sue garanzie, ecc.. In tale quadro le perplessità interpretative connesse alla formulazione di un bando o di un disciplinare di gara devono essere necessariamente risolte in via esegetica raccordando le norme incongruenti alle disposizioni del Codice ed ai principi dell'Ordinamento comunitario. In tale scia, l'interpretazione di previsioni del bando che appaiono incomplete o perplesse non possono, in ogni caso, comportare una restrizione alle posizioni soggettive dei concorrenti, così come sono direttamente riconosciute dalla normativa comunitaria.